

Repertorio n. 10868

Raccolta n. 6169

ATTO DI SCISSIONE PARZIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro settembre duemilatredici

(24 settembre 2013)

In Roma, presso gli uffici di Eni S.p.a., Piazzale Enrico Mattei n. 1.

Avanti a me Prof. Avv. Marco SEPE, notaio in Roma, con studio in Via Dalmazia n. 31, iscritto presso il Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- Avv. D'Alessandro Agnese, nata in Como il 23 marzo 1975, domiciliata per la carica in Roma, ove appresso, la quale interviene al presente atto quale procuratore in rappresentanza di

"ENI S.P.A.", con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale di Euro 4.005.358.876,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il numero di iscrizione e codice fiscale 00484960588, partita IVA 00905811006, e al R.E.A. della Camera di Commercio di Roma al n. 756453, autorizzata al compimento di questo atto in forza di procura speciale a mio rogito in data 11 settembre 2013 repertorio n. 10855, che in originale qui si allega sotto la lettera "A", procura rilasciata dall'Amministratore Delegato, Dott. Scaroni Paolo in forza dei poteri allo stesso conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 6 maggio 2011 ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 30 maggio 2013, appresso citata;

- Ing. Milani Giovanni, nato in Brescia il 4 luglio 1963, domiciliato per la

carica in San Donato Milanese, ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e Amministratore Delegato di "ENIPOWER S.p.A.", società per azioni con socio unico, con sede in San Donato Milanese, piazza Ezio Vanoni n. 1, capitale sociale di Euro 944.947.849,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con il numero di iscrizione e codice fiscale 12958270154 corrispondente anche alla partita IVA, e al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano al n. 1600596, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Eni S.p.A, con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale di Euro 4.005.358.876,00 interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Roma con il codice fiscale e numero d'iscrizione 00484960588, autorizzato al compimento di quest'atto in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2013, appresso citata.

I comparenti - della cui identità personale sono certo - affermano essere veritieri le dichiarazioni rese in merito ai loro dati personali e dichiarano di non volersi avvalere dell'assistenza dei testimoni per questo atto, al quale

premettono

a) che in data 24 aprile 2013 sono stati iscritti rispettivamente per Eni S.p.A. presso il Registro delle Imprese di Roma e per Enipower S.p.A. presso il Registro delle Imprese di Milano, i progetti di scissione parziale da Enipower S.p.A. del ramo aziendale costituito dalla centrale termoelettrica della raffineria di Taranto in favore di Eni S.p.A. e che in pari data sono stati depositati presso la sede di entrambe le società i documenti di cui all'art. 2501 - septies c.c. (richiamato dall'art.2506 - ter c.c.);

b) che detto progetto prevede in particolare tra l'altro che:

- l'operazione di scissione parziale di Enipower S.p.A. avverrà direttamente a favore della controllante totalitaria Eni S.p.A. e dunque senza costituzione di nuove società;

- lo statuto delle due società partecipanti all'operazione di scissione non subirà alcuna modifica, in particolare non muterà il capitale sociale di entrambe;

- non esistono particolari categorie di soci né è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione;

- per effetto della scissione non subiranno modifiche i regolamenti dei prestiti obbligazionari Eni riportati nel progetto di scissione, nessuno dei quali rientra tra quelli previsti dall'art. 2503 *bis* secondo e terzo comma c.c.;

- per effetto della scissione saranno trasferiti a Eni S.p.A. tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi del ramo relativi al ramo d'azienda della centrale termoelettrica di Taranto quali risultano dal progetto di scissione e dai suoi allegati, per un totale di patrimonio netto scisso di euro 19.386.775,24 (diciannovemilionitrecentoottantaseimilasettecentosettantacinque virgola ventiquattro);

- la scissione del valore patrimoniale netto di euro 19.386.775,24 (diciannovemilionitrecentoottantaseimilasettecentosettantacinque virgola ventiquattro) comporta in capo a Enipower S.p.A. la riduzione delle riserve disponibili senza alcuna modifica del capitale sociale, mentre in capo a Eni S.p.A. la riduzione del valore di carico della partecipazione totalitaria in Enipower S.p.A. a fronte dell'incremento delle attività e passività afferenti il ramo d'azienda trasferito, senza alcun impatto sul capitale sociale;

c) che, con riguardo al citato progetto di scissione, in considerazione della circostanza che la società Eni S.p.A. possiede l'intero capitale sociale della società scissa Enipower S.p.A., non hanno trovato applicazione ai sensi dell'art. 2505 c.c. né il disposto dell'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5, in ordine al contenuto del progetto di scissione, né le disposizioni degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies, in ordine alla redazione della relazione dell'organo amministrativo e di quella degli esperti;

d) che i Consigli di Amministrazione delle predette società hanno deliberato l'approvazione del progetto di scissione: rispettivamente in data 30 maggio 2013 la Eni S.p.A., con verbale a rogito del notaio Domenico Avondola di Milano repertorio n. 79592/16711, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Milano 3 in data 3 giugno 2013 al n. 10334 serie 1T ed in data 28 maggio 2013 la Enipower S.p.A., con verbale a mio rogito repertorio n. 10724/6068, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 28 maggio 2013 al n. 8046 serie 1T, secondo le modalità di cui all'indicato progetto;

e) che in data 4 giugno 2013 per la Eni S.p.A. ed in data 29 maggio 2013 per la Enipower S.p.A., i suddetti verbali sono stati iscritti nei rispettivi fascicoli presso i Registri delle Imprese, unitamente a tutti i documenti richiesti dall'art. 2502-bis c.c.;

f) che nei sessanta giorni successivi all'iscrizione delle citate delibere (tenuto conto dei termini di sospensione feriale dei termini processuali) non sono state presentate opposizioni da parte di eventuali creditori, come mi dichiarano ed attestano rispettivamente i comparenti, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, di guisa che la scissione è divenuta eseguibile, non essendovi al-

cun elemento ostativo o impedimento alla stipula del presente atto e alla realizzazione della scissione.

Tutto ciò premesso quale parte integrante di questo atto ed in esecuzione delle indicate delibere di approvazione del progetto di scissione parziale da Enipower S.p.A. del ramo aziendale costituito dalla centrale termoelettrica della raffineria di Taranto in favore di Eni S.p.A., i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

La società "ENIPOWER S.p.A.", si scinde parzialmente nella società "ENI S.p.A." con assegnazione alla stessa del ramo d'azienda costituito dalla centrale termoelettrica della raffineria di Taranto.

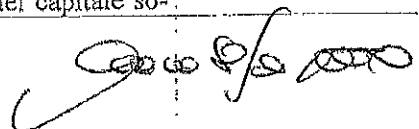
Detto ramo d'azienda viene trasferito, con le connesse posizioni soggettive attive e passive, alla beneficiaria Eni S.p.A. sulla base dei corrispondenti valori di libro alla data di efficacia della presente scissione.

La società Eni S.p.A. subentra pertanto ad Enipower S.p.A. nella titolarità degli elementi patrimoniali oggetto di scissione ed in tutti i connessi rapporti giuridici.

Le eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento tra il 31 dicembre 2012 - data di riferimento della situazione patrimoniale di cui all'art. 2506 ter, comma primo, c.c. - e la data di efficacia della scissione saranno oggetto di conguaglio in denaro.

Articolo 2

A seguito di detta scissione parziale, non vi sarà alcuna modifica né del capitale sociale della società scissa, comportando detta assegnazione la sola riduzione delle riserve disponibili del patrimonio netto, né del capitale so-



ziale della società beneficiaria, in quanto in capo ad Eni S.p.A. l'operazione comporterà la sola riduzione del valore di carico della partecipazione totalitaria in Enipower S.p.A., per effetto dell'incremento delle attività e passività afferenti il ramo di azienda trasferito.

Articolo 3

La presente scissione avrà effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società interessate e prescritte dall'art. 2506 - quater, primo comma del codice civile. Ai fini contabili e fiscali la scissione avrà efficacia dal 1° ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 173, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi.

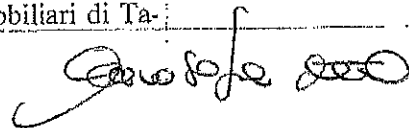
Articolo 4

I comparenti danno atto che il ramo aziendale oggetto di scissione si compone dei beni mobili e immobili, degli impianti, delle attrezzature, dei rapporti attivi e passivi, delle autorizzazioni, dei permessi, dei nulla osta comunque denominati, delle istanze, contestazioni e liti pendenti, delle scorte di magazzino, riportati nella descrizione della consistenza del ramo aziendale stesso che trovasi allegata sotto la lettera "C" al progetto di scissione e che qui si riallega sotto la lettera "B".

Con riferimento al personale, l'elenco di quello addetto al ramo aziendale assegnato ad Eni S.p.A. in forza della presente scissione si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Con riguardo agli immobili, i comparenti danno atto che si intende assegnata a Eni S.p.A. in forza della presente scissione la proprietà superficiale trentennale (con decorrenza dal 18 dicembre 2000: data in cui con atto a ro-

gito del notaio Ciro De Vincenzo di Milano, repertorio n. 96533/8259, re-
 gistrato in Milano - Atti Pubblici il 21 dicembre 2000 al n. 34330 serie IV,
 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Taranto in data
 27 gennaio 2001 al n. 1095 di formalità, la Agip Petroli S.p.A. trasferì a ti-
 tolo di conferimento nella ENIPOWER S.p.A. il ramo di azienda in ogget-
 to, comprensivo della suddetta proprietà superficiaria) dello stabilimento in-
 dustriale sito in Taranto, Zona industriale, Località Punta Rondinella, Stra-
 da Statale n. 106 'Jonica' s.n.c, insistente su un'area della superficie com-
 plessiva, tra coperto e scoperto, di circa mq. 24.345 ripartita in maggior
 consistenza in due lotti e più precisamente:
 - centrale termoelettrica appartenente al primo lotto e sullo stesso insistente,
 riportata in catasto fabbricati del Comune di Taranto al foglio 194, parti-
 cella 10, subalterno 5 e foglio 197, particella 146 (già particella 5), subalter-
 no 4 - tra loro graffiati - zona censuaria 1, categoria D/7, S.S.N.7 E S.S.N.
 106 SNC, piano T, rendita catastale Euro 155.200,00;
 - sottostazione Enel con annessa area pertinenziale, appartenente al secondo
 lotto e sullo stesso insistente, riportata in catasto fabbricati del Comune di
 Taranto al foglio 194, particella 632 (già particella 4), subalterno 2, zona
 censuaria 1, categoria D/7, S.S.N.7 E S.S. N.106 SNC piano T, rendita cata-
 stale Euro 1.053,57.
 Essendo Eni S.p.A. già proprietaria dell'area sulla quale insiste lo stabili-
 mento industriale (in forza di atto a rogito del notaio Paolo Castellini di Ro-
 ma in data 22 dicembre 2002 repertorio n.66121/13044, registrato presso
 l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 24 dicembre 2002 al n. 18686 vo-
 lume 1 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ta-



ranto in data 27 marzo 2003 al n. 4502 di formalità, con il quale la Agip Petroli S.p.A. si è fusa per incorporazione in Eni S.p.A.) in virtù della presente scissione Eni S.p.A. viene ad avere la piena ed esclusiva proprietà dello stabilimento suddetto.

La consistenza immobiliare assegnata ad Eni S.p.A. in virtù della presente scissione più analiticamente risulta descritta nella scheda che, con annesse planimetrie, si allega al presente atto in unico inserto sotto la lettera "D".

I componenti autorizzano pertanto la trascrizione e la voltura catastale dei predetti beni alla società beneficiaria con esonero per il competente funzionario da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 5

Per quanto possa occorrere, ai fini urbanistici e in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i componenti affermano:

a) che lo stabilimento in questione è stato edificato in epoca anteriore al 1° settembre 1967 e per lo stesso sono stati in seguito rilasciati dal comune di

Taranto i seguenti titoli edificatori:

- licenza edilizia n. 13 del 14 gennaio 1977;
- la concessione edilizia n. 105 del 2 maggio 1983;
- concessione edilizia n. 70 del 18 febbraio 1984;

e successivamente sono state presentate:

- D.I.A. prot. n. 449 del 25 gennaio 2007;
- S.C.I.A. n. 89750 del giorno 8 giugno 2011;
- S.C.I.A. n. 155106 del 18 ottobre 2011 con comunicazione di fine lavori n. 48986 del 28 marzo 2012;

- S.C.I.A. n. 63326 del 24 aprile 2012;

b) che, oltre quanto sopra detto, gli immobili costituenti lo stabilimento industriale in oggetto non sono stati oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione tali da richiedere concessione, autorizzazione e altri provvedimenti o procedimenti in sanatoria, nè dei provvedimenti sanzionatori menzionati all'articolo 41 della legge n. 47 del 1985.

Sempre per quanto possa occorrere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52:

- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati al precedente articolo, riguardano le unità immobiliari urbane raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, che trovasi allegate sotto la lettera "D" al presente atto;

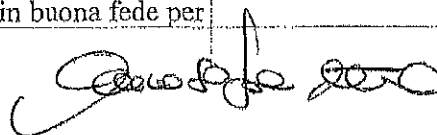
- le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto;

- l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.

Le parti dichiarano inoltre di ben conoscere la destinazione e i vincoli di piano regolatore relativi all'area sulla quale insiste quanto in oggetto quali risultano dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Taranto in data 5 agosto 2013 che qui si allega sotto la lettera "E", previa dichiarazione delle parti che dalla data di rilascio ad oggi non sono intervenuti mutamenti agli strumenti urbanistici.

Articolo 6

Con riferimento alle autorizzazioni, permessi, nulla osta comunque denominati ed istanze i comparenti danno atto che coopereranno in buona fede per



cercare di ottenere, nel più breve tempo possibile, il trasferimento in nome di Eni S.p.A. di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta comunque denominati ed istanze e dei rapporti che, in virtù di disposizioni di legge, necessitano del consenso degli enti. Resta inteso che, nel caso in cui alcune autorizzazioni, permessi, nulla osta comunque denominati ed istanze non indispensabili per l'esercizio del ramo aziendale non possano essere trasferite ad Eni S.p.A., queste non costituiranno oggetto della presente scissione, senza che per ciò possa essere attribuita responsabilità alcuna ad Enipower S.p.A.. Enipower S.p.A., in relazione a tale eventualità, si dichiara sin d'ora disponibile a collaborare con Eni S.p.A. nei rapporti con gli enti autorizzanti al fine di un sollecito ottenimento e del subentro in tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta comunque denominati ed istanze.

Eni S.p.A. si impegna a presentare agli enti competenti, le necessarie richieste di "voltura" delle autorizzazioni, permessi, nulla osta comunque denominati, istanze e della documentazione fiscale (registri, Das, ecc.). Eni S.p.A. sarà l'unica responsabile dell'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento delle volture, ivi incluse le eventuali integrazioni documentali o di carattere amministrativo (quali, ad esempio, studi, valutazioni di rischi, presentazione di istanze, pareri o nulla osta ecc.) che si rendessero necessari in ragione delle prescrizioni normative e regolamentari applicabili, esemplificativamente, ma non esaustivamente, quelli derivanti dall'applicazione della Legge n. 334 del 1999.

Eni S.p.A. prende atto che è stata presentata l'istanza per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto in data 10 gennaio 2013 (PROT n. EP-

TA/PC/10012013/01) relativamente alla quale è già stato ottenuto in data 6 luglio 2012 il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente.

Eni S.p.A. prende atto che è stata presentata una richiesta di autorizzazione unica ai sensi della Legge N. 55 del 2002 per la costruzione e l'esercizio di una modifica della centrale termoelettrica di cogenerazione esistente - progetto denominato "Adeguamento della Centrale di Cogenerazione" - al Ministero dello Sviluppo Economico e agli altri enti in data 28 giugno 2012 (PROT. n. AMDE - 41/2012) e contestualmente l'istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) coordinata con l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), relativa al medesimo progetto, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e agli altri enti competenti (PROT. n. AMDE-40/2012) e che i relativi iter autorizzativi (complessivamente definiti, per i fini della presente scissione, "Iter Progetto di Adeguamento"), sono tuttora in corso.

Enipower S.p.A. assume l'impegno, di mezzi e non di risultato, a prestare la propria collaborazione in buona fede ad Eni S.p.A. affinché la stessa subentri nei procedimenti amministrativi relativi alle istanze sopraindicate, ovvero, nel caso in cui tale subentro non sia possibile o comunque non abbia luogo, i titoli oggetto di tali istanze vengano rilasciati in capo ad Eni S.p.A. . Eni S.p.A. sarà peraltro l'unica responsabile dell'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento del predetto subentro, ivi inclusi le eventuali integrazioni documentali o di carattere amministrativo (quali, ad esempio, la realizzazione di studi, la valutazione di rischi, la presentazione di istanze, la richiesta di pareri o nulla osta, ecc.) che si rendessero

necessari in ragione delle prescrizioni normative e regolamentari applicabili

ad Eni S.p.A., esemplificativamente, ma non esaustivamente, quelli derivanti dall'applicazione della Legge n. 334 del 1999.

Indipendentemente dall'effettivo subentro formale nell'Iter Progetto di Adeguamento, a partire dal 1° ottobre 2013, Eni S.p.A. assumerà la veste del proponente di tali iter, rispondendo ad eventuali richieste dagli enti o da altri, e subentrando in tutte le attività/rapporti scaturiti nel corso di tali iter - esemplificativamente, i rapporti con Snam Rete Gas, ENAC/ENAV, Terna Rete Italia - ed eventuali obblighi conseguenti.

Articolo 7

Le spese del presente atto e tutte le formalità connesse e conseguenti sono a carico di Eni S.p.A.

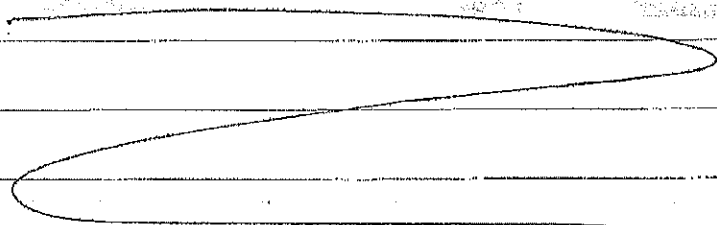
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano che ho letto ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore dieci e trenta.

L'atto consta di quattro fogli scritti per tredici facciate e sin qui della tredicesima.

F.to: Agnese D'Alessandro - Giovanni Milani

" : Marco Sepe Notaio



Allegato "A" al n. 10868/6169 di Repertorio

Repertorio n. 10855

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di settembre.

In Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1.

Avanti a me Dott. Marco SEPE, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via
Dalmazia 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Ci-
vitavecchia,

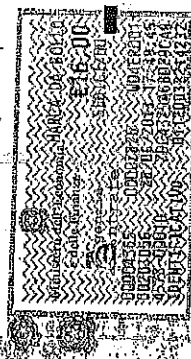
è presente il signor:

Paolo SCARONI, nato a Vicenza, il 28 novembre 1946, domiciliato per la
carica ove appresso, Amministratore Delegato in rappresentanza di Eni
S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro
4.005.358.876,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro del-
le Imprese di Roma e codice fiscale 00484960588, REA di Roma n. 756453
(in appresso anche "Eni"), in virtù dei poteri conferitigli con delibera del
Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 maggio 2011 e in ese-
cuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della società del
30 maggio 2013 (di cui al verbale per Notaio Domenico Avondola di Mila-
no in pari data Rep. 79592/16711).

Detto Componente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono
certo,

premette che

il Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2013 ha ap-
provato, ai sensi dell'art. 2506 del c.c., sulla base delle situazioni patrimo-
niali al 31 dicembre 2012, il progetto di scissione parziale della società Eni-



power S.p.A. a favore della società Eni S.p.A., con assegnazione alla stessa del ramo d'azienda costituito dalla centrale termoelettrica della raffineria di Taranto alle condizioni indicate nel progetto medesimo (che si trova allegato al predetto verbale sotto la lettera "A") e in particolare:

a) la scissione avrà effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione prescritte dall'art. 2506 quater, primo comma, del codice civile; ai fini contabili e fiscali la scissione avrà efficacia dal 1° ottobre 2013;

b) l'operazione comporterà in capo a Eni la sola riduzione del valore di carico della partecipazione totalitaria in Enipower per effetto dell'incremento delle attività e passività afferenti al ramo di azienda, senza alcun impatto sul capitale sociale.

Ciò premesso

il Comparsante nomina e costituisce procuratori speciali i Signori:

ANTONIO CRISTODORO, nato a Napoli il 30 luglio 1970;

AGNESE D'ALESSANDRO, nata a Como il 23 marzo 1975;

affinché, in nome e per conto di "Eni S.p.A.", disgiuntamente tra loro, esercitino tutti i poteri, nessuno escluso od eccettuato, al fine di dare esecuzione alla predetta delibera di approvazione del progetto di scissione parziale della società Enipower S.p.A. a favore della società Eni S.p.A., con assegnazione alla stessa del ramo d'azienda costituito dalla centrale termoelettrica della raffineria di Taranto adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2013 e di cui al sopracitato verbale per Notaio Domenico Avondola di Milano in pari data Rep. 79592/16711.

Pertanto i predetti procuratori potranno, sempre disgiuntamente tra loro,

procedere alla stipula dell'atto di scissione, alle condizioni e modalità sopra indicate, venendo a tale effetto i medesimi investiti in particolare delle facoltà di:

- regolarizzare tutti i rapporti conseguenti all'atto di scissione;
- compiere ed autorizzare tutte le formalità necessarie ed opportune per l'attuazione della scissione stessa;
- fare quant'altro necessario ed opportuno per l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella citata riunione del 30 maggio 2013.

Ai sopra menzionati procuratori speciali, sempre disgiuntamente tra loro, è conferito il potere di compiere ogni ulteriore atto che fosse ritenuto necessario al perfezionamento di detto incarico.

Richiesto ho ricevuto il presente atto, debitamente
ro da persona di mia fiducia e da me conferi-
tato a mezzo del notaio al comparente che
lo approva e con me notaio si sottoscrive alla
sta.

L'atto corretto di cui foglio n. 1000 per tre fogli
te e mi è qui dato in fede.

Testo Scrittura



[Handwritten signature]